



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Siena 04 LUG. 2014
Prot. n. 23236/110

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Università di Siena

Ai Membri del Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Università di Siena

e, per conoscenza,

Al Magnifico Rettore
dell'Università di Siena

Al Pro - Rettore Vicario
dell'Università di Siena

Alla Responsabile della Divisione Ragioneria

Alla Responsabile della Divisione personale tecnico e amministrativo,
servizio sanitario e pensioni

Via E-mail

Oggetto: Ipotesi di Contratto collettivo integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 86 CCNL 2006-2009 comparto università – anno 2014 “Lavoro straordinario” – Art. 4, comma 2, lett. K) del CCNL 2006-2009 comparto università.

Gentili Revisori,
a seguito della sigla dell'ipotesi di CCI per l'anno 2014 riguardante i criteri generali di ripartizione tra le strutture universitarie delle risorse di cui all'art. 86 del CCNL vigente, di cui all'art. 4, comma 2, lett. K) del medesimo CCNL, si sottopongono alla Vostra cortese attenzione la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatte ai sensi dell'art. 40 comma 3 *sexies* del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e della circolare MEF - RGS n. 25 del 19.7.2012.

ALLEGATO 1: Relazione illustrativa relativa all'ipotesi di CCI per l'utilizzo del Fondo lavoro straordinario - anno 2014

ALLEGATO 2: Relazione tecnico-finanziaria relativa all'ipotesi di CCI per l'utilizzo del Fondo lavoro straordinario - anno 2014

ALLEGATO 3: IPOTESI di CCI SIGLATA IN DATA 12/06/2014.

Ciò premesso si richiede il parere obbligatorio di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL vigente e si resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo.
Ines Fabbro



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**

1240

ALLEGATO 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 86 CCNL 2006-2009 COMPARTO UNIVERSITÀ - ANNO 2014 "LAVORO STRAORDINARIO".

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	12/06/2014
Periodo temporale di vigenza	01/01/2014 - 31/12/2014
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Prof. Angelo Riccaboni (Rettore pro tempore) Dott.ssa Ines Fabbro (Direttore Amministrativo pro tempore) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU FLC/CGIL CISL Università UIL RUA CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI CISAL Università USB Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU FLC/CGIL CISL Università CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI CISAL Università
Soggetti destinatari	Personale tecnico amministrativo dell'Università degli studi di Siena appartenente alle categorie B, C e D.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Criteri generali di ripartizione delle risorse di cui al Fondo ex art. 86 del vigente CCNL "Lavoro straordinario" di cui all'art.
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Non rilevante ai fini del presente contratto.

Modulo 2 - Illustrazione dell' articolato del contratto



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

1. PREMESSA.

La presente relazione è volta ad ottenere il parere obbligatorio previsto dall'art. 40 bis, del d. lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., e dall'art. 5, comma 3 del CCNL 2006-2009 comparto università del 16 ottobre 2008, tuttora vigente.

Tale parere è preliminare all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ipotesi di contratto e alla relativa autorizzazione alla stipula per conto della Parte pubblica da parte della delegazione trattante composta dal Magnifico Rettore e dal Direttore Amministrativo.

2. LE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DEL CCI.

L'Ateneo dispone di un fondo annuale regolato dall'art. 86 del CCNL, dell'ammontare, per il 2014 di € 261.844,00 lordo dipendente destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario; tale fondo è destinato unicamente al personale di cat. B,C e D.

L'importo iscritto a budget per l'esercizio 2014 al CA.C.01.04.02.01 è pari a € 346.347, lordo ente.

Tra le materie oggetto di negoziazione indicate all'art. 4, comma 2, la lettera K individua, come oggetto di negoziazione con le OO.SS. e la RSU, i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 86 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti.

A seguito di negoziazione avvenuta in data 27/02/2014, 05/05/2014, 19/05/2014, 12/06/2014 detti criteri sono stati concordati tra la Delegazione di Parte pubblica e la Delegazione di Parte sindacale e sono indicati negli artt. 1, 2, 3 e 4 dell'ipotesi di CCI.

Si evidenzia che il numero delle ore presumibilmente necessarie nell'anno 2014, è di 7000 ore, calcolato sulla base delle ore di lavoro straordinario liquidate nel 2013, ed è ampiamente compatibile con l'entità del Fondo. Nel merito, la destinazione di tali risorse è coerente con le norme vigenti.

È utile far presente che tra i criteri generali di ripartizione delle risorse per le esigenze di lavoro straordinario sono ricomprese le seguenti linee di attività universitarie: a) supporto alla didattica e ai servizi agli studenti; b) supporto all'acquisizione di fondi per la ricerca; c) gestione amministrativa, contabile e tecnica.



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240

ALLEGATO 2

**RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI DI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2012 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 87 E 90
DEL CCNL DEL COMPARTO
UNIVERSITA' DEL 16.10.2008**

Modulo I – La costituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse del lavoro straordinario.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'art. 66 del CCNL del 9.8.2000 ha stabilito che le Amministrazioni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro “[...] possono utilizzare risorse in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL 21.05.1996, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX e I rs e II rs che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alle categorie EP”.

Le risorse di cui trattasi sono state inizialmente calcolata per gli anni 2000/2001 in € 261.844, lordo lavoratore, cioè pari a quelle relative allo straordinario 1999.

Attualmente la costituzione del Fondo “Lavoro straordinario” trova la sua fonte normativa nell’art. 86, comma 1, del vigente CCNL¹ e a partire dal 2000 il suo importo è stato calcolato per un importo pari ad € 261.844,00.

Sezione II – Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

a) *Decurtazione Fondo per rispetto limite art. 1, comma 189, l. n., 266/2005 (tetto 2004-10%)*: l’Ateneo ha ritenuto che la decurtazione del 10% rispetto al limite del Fondo anno 2004 non trovi applicazione al Fondo “lavoro straordinario”.

b) *Riduzione stabile dello straordinario*: ai sensi dell’art. 86, comma 4, del vigente CCNL “Le parti si incontrano a livello di Amministrazione per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 88, in sede di contrattazione integrativa”. L’Ateneo ritiene che, viste le particolari dinamiche che l’Università di Siena si trova ad affrontare, non sia opportuno procedere alla riduzione stabile del Fondo lavoro straordinario.

c) *Decurtazione operate sulla base dei disposti dell’art. 9 comma 2-bis comma 189 della legge 266/2005 (rispetto del limite 2010 e successiva riduzione proporzionale in ragione della riduzione di personale)*: l’Ateneo ritiene che le decurtazioni previste dall’art. non trovino applicazione al Fondo “lavoro straordinario”.

¹ **Art. 86, CCNL Comparto Università del 16.10.2008.**

Comma 1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

	lordo lavoratore	lordo ente
a) Totale Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 261.844,00	-
b) Totale risorse variabili	€ 0,00-	-
Totale risorse Fondo (a+b)	€ 261.844,00	

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

L'intero ammontare del Fondo 2014 è stato regolato nel CCI sottoposto a certificazione.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo in esame riguarda i criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per far fronte a situazioni di lavoro con carattere di urgenza o imprevedibilità.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare.

Per l'anno 2014 non sono presenti destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo.

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo: euro 0.

b) Totale destinazioni specificamente regolate dall'ipotesi di Contratto Integrativo: euro 261.844, lordo lavoratore.

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare: euro 0

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo): euro 261.844.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

N. B. Unico elemento di contrattazione è costituito dai criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 86 CCNL 2006-2009 comparto università "Lavoro straordinario". (art. 4, comma 2, lett. K) del CCNL 2006-2009 comparto università).

Comparto Università – Fondo ex art. 86 CCNL 2006-2009 Lavoro Straordinario

COSTITUZIONE DEL FONDO

	2014 (€)	2013 (€)	Differenza 2014- 2013 (€)	Lordo Ente 32,70% (€)
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	261.844,00	261.844,00	0	347.467
Decurtazione ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis della legge 122/2010	0	0	0	0
Rispetto del limite art. 1, comma 189, legge n. 266/2005 (tetto 2004 – 10%)	0	0	0	0
Decurtazione del Fondo lavoro straordinario in misura stabile ai sensi dell'art. 86 del vigente CCNL	0	0	0	0
Totale risorse Fondo lavoro straordinario	261.844,00	261.844,00	0	347.467

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

L'Ateneo ha previsto che il numero delle ore presumibilmente necessarie nell'anno 2014, è di 7.000 ore, calcolato sulla base del fabbisogno liquidato nel 2013.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Nell'anno 2013 è stato liquidato per lavoro straordinario l'importo di € 103.891,40 lordo lavoratore, (€ 137.863,88, lordo ente).



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura di bilancio.

Nel budget per l'esercizio 2014 al CA.C.01.04.02.01 il Fondo per lavoro straordinario ex art. 86 del CCNL del 16.10.2008 ammonta a € 261.000 lordo lavoratore, pari a € 346.347 lordo ente.

Risulta pertanto necessario procedere ad iscrivere una somma in aumento per **€ 844,00** in quanto il Fondo previsto ammonta a € 261.844 lordo lavoratore, pari a € 347.467 lordo ente.

Il Direttore Amministrativo

Ines Fabbro



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

IPOTESI DI

Contratto collettivo integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2014.

Il giorno 12.06.2014 presso la Sala Consiliare del Rettorato dell'Università di Siena, in Via Banchi di Sotto, n. 55 si sono incontrate le sottoscriventi

delegazione di Parte Pubblica
e
delegazione di Parte Sindacale

che:

- visto il d.lgs. n. 66 del 8.4.2003 ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. c, che prevede che *"Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: «lavoro straordinario»: è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro" che, per il Comparto Università, è fissato dall'art. 25 del vigente CCNL in 36 ore settimanali"*;

- visto il d.lgs. n. 66 del 8.4.2003 ed in particolare l'art. 4 *"Durata massima dell'orario di lavoro" che prevede che "1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi"*.

- visto il d.lgs. n. 66 del 8.4.2003 ed in particolare l'art. 5 *"Lavoro straordinario" che prevede che "1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. 2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. 3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. 4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. 5. Il*

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'AF', 'lc', 'OR', 'de', and 'A'.

lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.

- vista la l. n. 244 del 27.12.2007 (legge finanziaria per il 2008) ed in particolare l’art. 3, comma 83 che prevede che *“Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”;*

- visto il CCNL 2006 - 2009 comparto università ed in particolare l’art. 4, comma 2, lett. k *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie: [...] k) i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 86 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti”;*

- visto il CCNL 2006 - 2009 comparto università ed in particolare l’art. 21 che prevede che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale;

- visto il CCNL 2006 - 2009 comparto università ed in particolare l’art. 25 che, tra l’altro, fissa in 36 ore settimanali l’orario ordinario di lavoro;

- visto il CCNL 2006 - 2009 comparto università ed in particolare l’art. 27 che prevede che *“1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruiti a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative. 2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo. 3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite. 4. E’ ammesso il recupero con le modalità di cui al comma 1 dei periodi di permanenza in servizio dovuti a cause imprevedute indipendenti dalla volontà del personale e che derivino da causa stimata di forza maggiore dall’Amministrazione”;*

- visto il CCNL 2006 - 2009 comparto università ed in particolare l’art. 86 *“Lavoro straordinario”;*

- visto l’art. 3 del D.Lgs. 25-2-2000 n. 61 *“Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche”*

considerato che:

- l’art. 86, comma 1, del CCNL 2006/2009 stabilisce che *“per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I RS e II RS che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP”;*

- il fondo di cui trattasi non è soggetto alle disposizioni dell’art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010 di conversione in legge del d.l. 78/2010, secondo le quali *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 (oggi sino al 31/12/2014 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a, del DPR n. 122/2013) l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010*

le

de

de

de

de

le

ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;

- di conseguenza l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 86 del vigente CCNL è, per l'anno 2014, pari a € 261.844,00, oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione;

- si ravvisa la necessità di concordare i criteri necessari per l'erogazione al personale dell'Ateneo del salario accessorio per l'anno 2014 nel rispetto del disposto dell'art. 4 comma 2 lettera k) del vigente CCNL;

- nel budget per l'esercizio 2014, approvato nel Consiglio di Amministrazione del 20.12.2013 nel conto CA.C.01.04.02.01 risulta prevista, per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario la somma di euro 347.466 lordo datore;

- tenuto conto che il ricorso al lavoro straordinario non deve costituire strumento ordinario di programmazione del lavoro, essendo consentito solo per fronteggiare situazioni eccezionali, imprevedibili e non programmabili;

- considerato che le Parti ritengono necessario contenere l'effettuazione di lavoro straordinario liquidabile entro il monte ore straordinario anno 2013, rilevato a consuntivo;

convengono

1) sui seguenti criteri generali per la ripartizione per le esigenze di lavoro straordinario delle risorse del Fondo di cui all'art. 86 del vigente CCNL tra le seguenti linee di attività universitarie:

- Supporto alla didattica e ai servizi agli studenti;
- Supporto all'acquisizione di fondi per la ricerca;
- Gestione amministrativa, contabile e tecnica (es. uffici del Personale, di amministrazione e contabilità, servizi informatici, biblioteche, ecc.).

2) Il monte ore lavoro straordinario di Ateneo per il 2014 è previsto in 7.000 ore, ripartito tra le varie Strutture dell'Amministrazione centrale e periferica.

3) Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- a. situazioni di emergenza dovute all'applicazione di nuove norme;
- b. adempimenti legati a scadenze impreviste;
- c. assenza di personale non sostituibile per periodi significativi;
- d. assenze improvvise in prossimità di scadenze.

4) Le ore di lavoro straordinario possono essere svolte per attività che si presentano o imprevedibilmente oppure per attività che, causa la limitata dotazione organica ovvero l'accumulo risalente nel tempo di arretrati di lavoro da recuperare, comportino che le persone siano richieste di prolungare per un certo periodo o anche per poche ore le loro prestazioni.

Rientrano nella imprevedibilità:

- l'organizzazione di eventi non programmati;

K

AS se

A Ode

WF
GA

- l'emanazione di norme che comportino attività nuove e/o scadenze;
- l'adozione di nuovi sistemi informatici e di nuovi software che debbano essere popolati;
- le operazioni di razionalizzazione degli spazi;
- l'assenza di personale per maternità, comando o altra causa.

Rientrano nel novero dei recuperi di arretrato, ovvero nei progetti speciali dell'Amministrazione, situazioni come, ad esempio:

- piani di spostamento fisico (traslochi, rifacimento laboratori);
 - ricostruzioni di basi di dati non aggiornate o costruzione di basi di dati inesistenti;
 - attività collegate con le cerimonie accademiche ovvero con iniziative anche promosse da terzi.
- 5) A parte le situazioni di emergenza che non consentono una autorizzazione preventiva ma un'immediata decisione del responsabile del servizio, le richieste di prestazione di lavoro devono pervenire al dipendente in forma scritta e motivata da parte del diretto Responsabile, accompagnate da adeguate motivazioni (non generiche). Previa accettazione del dipendente verranno inoltrate dal diretto responsabile del servizio al Responsabile delle Divisione del Personale tecnico amministrativo affinché autorizzi/non autorizzi in tutto o in parte la richiesta.
 - 6) Rientra nel monte ore di lavoro straordinario la permanenza giornaliera minima di almeno 30 minuti oltre l'orario normale di lavoro. Non sono tuttavia liquidabili frazioni inferiori all'ora. Tale permanenza deve tuttavia essere rispettosa del limite massimo giornaliero di servizio fissato in 9 ore, e del limite massimo settimanale, fissato in 48 ore.
 - 7) Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario il personale autorizzato deve obbligatoriamente attestare la sua presenza in servizio mediante la rilevazione automatizzata.
 - 8) Le ore effettuate nel mese di dicembre vengono contabilizzate per il recupero o il pagamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ferma restando l'applicazione dell'art. 27 del CCNL 2006-2009 Comparto Università in materia di conto ore individuale.
 - 9) I recuperi e i pagamenti delle ore svolte in esubero rispetto al proprio orario debbono avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo fermo restando quanto previsto per i riposi compensativi dal comma 4, dell'art. 27 del CCNL 2006-2009 Comparto Università.
Le ore individualmente remunerabili per lo straordinario sono fissate in 110; non è remunerabile ma solo recuperabile il lavoro straordinario fino a 40 ore annuali.
Complessivamente tra recuperi compensativi e pagamenti non possono essere superate le 250 ore annue.
 - 10) Le ore messe in pagamento vengono scalate dal saldo ore individuale del dipendente.

RL

AS ee

A GAD

lf

St


- 11) Il personale con part-time verticale potrà, previa specifica autorizzazione, svolgere lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro, nel rispetto del limite massimo giornaliero e settimanale sopra specificato. Il dipendente con rapporto di lavoro part-time di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario solo nelle giornate di effettiva attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
- 12) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Il numero delle ore di lavoro supplementare non può superare il tetto massimo consentito, pari al 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori al mese; tali ore possono essere fruito sotto forma di riposi compensativi e devono essere utilizzate nell'arco di più di una settimana.
- 13) Il personale addetto alla guida degli autoveicoli, ove per ragioni di servizio venga applicato alla guida per un periodo superiore all'ordinario orario di servizio, ha diritto al pagamento delle ore di straordinario eccedenti in misura conforme a quanto riportato sull'apposito libretto di servizio.
- 14) L'eventuale disponibilità di fondi esterni per remunerare apertura delle sedi per promuovere conferenze, eventi di tipo culturale, congressi, possono essere, con il consenso del soggetto finanziatore, destinate in parte al pagamento di ore integrative di lavoro da parte del personale preposto alle attività occorrenti (es. apertura, chiusura locali, assistenza tecnica, sicurezza, ecc.). L'entità e la distribuzione dei fondi aggiuntivi verrà comunicata alle Organizzazioni sindacali e alla RSU.
- 15) Il termine per la presentazione delle richieste di autorizzazione per il mese di dicembre viene fissato al 31/12/2014, salvo le emergenze.
- 16) Entro il 31/12/2014 dovrà inoltre essere presentato il calendario degli eventuali recuperi per riposi compensativi residui da effettuarsi entro il 31/03/2014.
- 17) La distribuzione delle ore di lavoro straordinario e i relativi pagamenti saranno resi pubblici attraverso il sito dell'Ateneo.


Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AMMINISTRAZIONE:

IL RETTORE


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO





PER LE OO.SS.:

F.L.C./C.G.I.L.



 5

K.

AS



U

✓

C.I.S.L. Università

Alessandro G. J.

U.I.L. - RUA Siena

C.O.N.F.S.A.L.-S.N.A.L.S. Università C.I.S.A.P.U.N.I.

Antonio

C.I.S.A.L. Università Siena

Francesco

U.S.B. Pubblico Impiego

PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:

Luca G.

Dichiarazione congiunta delle Parti.

Le Parti si danno atto che nell'ambito di successivi accordi integrativi potranno essere definiti appositi istituti di carattere economico per la remunerazione di specifici progetti di Ateneo attivati per il recupero di eventuali carichi di lavoro arretrati previo accordo con le OOSS e la RSU.

QR

K. K. B. H.